

PATAVIUM

*Rivista veneta
di Scienze dell'Antichità e dell'Alto Medioevo*

a cura di GIOVANNI RAMILLI



ESTRATTO

IMPRIMITUR

Francesca Cavaggioni

UN CASO DI REPRESSIONE FEMMINILE: CLAUDIA *Ap. f.*

Tra le figure femminili che una documentazione sovente avara di notizie sull'altro sesso ci ha serbato spicca quella di Claudia, protagonista nel 246 a.C. di un fatto clamoroso. Disturbata dalla calca all'uscita dei *ludi*, ella avrebbe auspicato la resurrezione del fratello – quel P. Claudio Pulcro, console del 249, sconfitto a Drepana – affinché con una nuova disfatta navale decimasse ulteriormente il popolino che le dava noia; e in seguito a ciò sarebbe stata pubblicamente condannata, sembra ad una multa cospicua¹. Simbolo dell'arroganza 'ciarliera' dei Claudii, il ritratto che della donna rimane nel ricordo delle *Periochae*, di Valerio Massimo, di Svetonio e di Gellio risente senza dubbio della consolidata tendenza a rappresentare negativamente gli esponenti di quella *gens*. Più che verificare però i modi e i canali attraverso cui tale tradizione si è formata e affermata, o il suo grado di attendibilità, il mio intento in questa sede è piuttosto quello di vagliare la plausibilità dei dati riferiti da un punto di vista storico e giuridico. Scarsamente considerato in letteratura – l'ultimo studio analitico che vi afferisce è un saggio composto da Suolahti alla fine degli anni '70² – quello di Claudia rappresenta infatti nel quadro della repressione avverso donne un caso peculiare e degno di nota: si tratta del primo esempio di persecuzione pubblica a carico di una donna singola – i precedenti essendo tutti episodi collettivi – e per un'accusa estranea ai consueti ambiti di delinquenza muliebre³. Alla luce di tale eccentricità, è davvero ragionevole ammettere che negli anni centrali del III secolo a.C. una donna come Claudia, appartenente a una famiglia senatoria di antica origine, sia stata multata dall'autorità statale per aver pronunciato parole offensive? E le conseguenze che se ne possono trarre sotto il profilo del diritto criminale, della condizione muliebre, della dialettica politica e della dinamica delle lotte di potere sono congruenti con quanto conosciamo dell'epoca in oggetto?

Per rispondere agli interrogativi posti, è necessario, in via preliminare, riprendere e confrontare le versioni che dell'evento sono perve-

nute e che, se appaiono concordi circa il contenuto dell'esternazione, le circostanze in cui avvenne e l'adozione di un'azione repressiva, non sono prive di significative varianti.

Il racconto fornito dalle *Periochae*⁴ è quello più succinto e lineare: l'autore si limita a ricordare che *ob eam causam* – per aver cioè espresso il desiderio che il fratello tornasse in vita e comandasse una seconda volta la flotta, lui che *contemptis auspiciis male pugnaverat* – a Claudia fu inflitta una multa (*multa ei dicta est*). Per l'epitomatore e la sua fonte la punizione consisteva dunque in un'ammenda, non è chiaro se applicata per via coercitiva o giudiziaria⁵, e trovava la sua motivazione, difficile dire se e in che misura concretizzata in una imputazione formale, nel comportamento tenuto dalla donna e in particolare in quanto ella *dixit*.

Il testo di Gellio⁶, se non altro per la datazione dell'episodio attinto dal libro *De iudiciis publicis* dei *Coniectanea* di Ateio Capitone⁷, aggiunge qualche prezioso dettaglio, come l'entità della somma irrogata e l'attribuzione della paternità dell'iniziativa agli edili plebei C. Fundanio Fundulo e Ti. Sempronio Gracco⁸, ma sostanzialmente conferma tipologia e ragione della sanzione, collegata ancora una volta, tramite un nesso causale, a quanto proferito dalla donna: *ob haec mulieris verba tam improba ac tam incivilia C. Fundanius Ti. Sempronius, aediles plebei, multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia*. Piuttosto, il sintagma *verba tam improba ac tam incivilia*, che trova il suo compimento nella premessa apposta al racconto, rievocato dallo scrittore a conferma della consuetudine romana a *publice vindicare* non solo *facta* ma anche *voces petulantiores*, pone in maggior risalto, rispetto al generico *causa* liviano, la componente 'orale' della colpa. E nel contempo rende esplicito come, almeno agli occhi di un laudatore dei costumi aviti qual è Gellio, il fine ultimo della condanna di Claudia risiedesse nella difesa della *Romanae disciplinae dignitas*, ritenuta inidonea a tollerare forme di *petulantia* come quella di pronunciare frasi moralmente riprovevoli e contrarie ai doveri del buon cittadino⁹.

Anche Svetonio¹⁰, quando dice che Claudia ... *iudicium* ... *subiit, quod ... palam optaverat, "ut frater suus Pulcher revivisceret atque iterum classem amitteret quo minor turba Romae foret"*, istituisce un rapporto di causa-effetto, esplicitato dalla congiunzione *quod*, tra l'intervento repressivo adottato nei confronti della donna e l'augurio

da lei formulato *palam*. E quale fosse il significato che il biografo intendeva ascrivere a tale *palam optare* risulta con chiarezza dal contesto in cui la figura di Claudia è rievocata. Citata all'inizio della vita tiberiana, nel capitolo ove sono passati in rassegna gli esponenti illustri della *gens* dell'imperatore¹¹, ella viene ricordata tra gli *exempla* negativi della famiglia e la sua frase offensiva va pertanto letta alla luce di una precisa tendenza, riconosciuta come costitutiva della casata e ravvisabile in sommo grado in personaggi come Ap. Claudio il decemviro, Ap. Claudio Russo/Druso e lo stesso Pulcro: la tendenza alla superbia, alla prevaricazione, al disinteresse o addirittura all'ostilità verso la plebe¹². La negatività dell'atteggiamento della nostra si precisa poi ancor più dal fatto di essere contrapposta all'immagine di Claudia Quinta, colei che, protagonista di una vera e propria «ordalie de chasteté», al momento dell'introduzione a Roma della *Mater Idaea* riuscì a disincagliare la nave che trasportava la dea pregandola di seguirla qualora la sua virtù, posta in dubbio dalle maledingue, fosse stata davvero senza macchia¹³. Se quello di Claudia Quinta rappresenta, agli occhi di Svetonio e della sua fonte, il codice di comportamento corretto, fondato dunque sul valore della *pudicitia* giudicata tanto cruciale da riuscire ad assicurare la salvezza della città, allora nel gioco di antitesi il comportamento della nostra Claudia viene a caratterizzarsi come contrario alla *pudicitia* e, conseguentemente a ciò, inevitabilmente lesivo degli interessi della *civitas*. E pertanto mentre Claudia Quinta gode dell'appoggio della divinità, la superbia di Claudia e la sua contrapposizione al popolo non possono che colorarsi di una tonalità blasfema¹⁴.

Nel racconto svetoniano, peraltro, la condotta così configurata si sarebbe tradotta in una imputazione formale definita e sottoposta al giudizio del popolo: con l'espressione *iudicium maiestatis apud populum subiit* egli fa infatti chiaramente intendere che Claudia fu perseguita a titolo di *maiestas* dinanzi ai comizi.

Al promovimento di un'azione giudiziaria mostra di pensare anche Valerio Massimo¹⁵, che nel riferirsi a Claudia ne qualifica la colpa in termini di *crimen* e ne cita il caso tra episodi aventi tutti dimensione processuale all'interno della rubrica dell'ottavo libro dedicata a *infames rei quibus de causis absoluti aut damnati sint*¹⁶. Da altri punti di vista però la sua versione si discosta nettamente da quella di Svetonio, come del resto da quelle precedentemente considerate dell'Epitome e

di Gellio, perché, unica tra tutte, ritrae Claudia in una luce positiva, definendola *insons* rispetto al *crimen* di cui era accusata. Purtroppo, nella concisione del discorso – risolto nella sola frase *insontem crimine quo accusabatur votum impium subvertit, quia ... optaverat ut frater suus ... revivisceret saepiusque consul factus infelici ductu nimis magnam urbis frequentiam minueret* – molti dati, a quale *crimen* egli intendesse alludere, come vi rapportasse il *votum impium* espresso dalla donna, quale significato attribuisse alla proclamazione di innocenza, sono di problematica valutazione e suscettibili di interpretazioni diverse.

Posto che la vicenda di Claudia si trova inserita tra quelle di coloro *quibus magis quae extra quaestionem erant nocuerunt quam sua innocentia opem tulit*¹⁷, il *votum impium* che ne sancì la condanna parrebbe doversi annoverare tra i fattori *extra quaestionem* e quindi rivestire, se tale è il significato dell'espressione, valore extragiudiziario. A prima vista si potrebbe perciò ipotizzare che per Valerio Massimo il *votum* non avesse alcuna attinenza con l'imputazione formale rivolta a Claudia; che cioè, per quanto tale da determinarne la sorte, fosse diverso e sostanzialmente estraneo al *crimen* che le era stato mosso. In modo non difforme, nell'*exemplum* relativo a Scipione Asiatico, citato poco sopra, l'*invidia*, causa vera della condanna dell'imputato, non ha formalmente nulla a che vedere con il reato di peculato per il quale egli era stato sottoposto a processo¹⁸. Non va tuttavia escluso che Valerio Massimo presupponesse in realtà una più diretta relazione tra quanto Claudia *optaverat* e l'accusa rivoltale. In tal caso, le proteste di innocenza vanno intese in altro modo. Una prima spiegazione la si potrebbe rinvenire ove vi si intravedesse una critica di tipo legalistico-giudiziario, ove si supponesse cioè che Claudia fosse definita innocente perché, per Valerio Massimo e la sua fonte, un *votum*, per quanto *impium*, non integrava gli estremi di una formale imputazione. Considerato che lo scrittore opera durante il principato di Tiberio, quando, specie in connessione al crimine di lesa maestà, si fanno più frequenti i processi fondati su *dicta* tanto da indurre più tardi Tacito a riconoscervi un momento di svolta rispetto alla consuetudine vigente di punire esclusivamente i *facta*, sarebbe suggestivo cogliere nel testo valeriano la traccia di una polemica contro l'indebita estensione a semplici *verba* di fattispecie criminose come la *maiestas*¹⁹; e l'ipotesi risulterebbe ancora più persuasiva qualora si ammettesse, con Suola-

hti, che Valerio Massimo, come poi Svetonio la cui versione appare allo studioso quella «linguistically closest» a quella dei *Facta*, riconducesse il *crimen* claudiano nell'orbita della *minuta maiestas*²⁰. Mi sembra tuttavia difficile che un ammiratore della politica tiberiana come Valerio, peraltro poco benevolo nei confronti di quella libertà di spirito che si esprime in *libere dicta et facta*, poco generosamente considerati nella rubrica della sua opera che va sotto questo nome²¹, potesse pronunciarsi in questo senso. Trovo invece più convincenti le osservazioni di Suolahti quando, analizzando il quadro storico in cui si situa l'episodio, collega l'affermazione di Valerio Massimo all'irrompere di questioni di potere e umori popolari²² che, come vedremo tra breve, ebbero parte, e una parte non indifferente, nel processo. Che l'autore nel rappresentare nei termini detti il *casus* claudiano pensasse proprio a questo tipo di istanze, capaci di condizionare l'esito dei *iudicia* quanto e più dell'oggettiva colpevolezza degli imputati, mi sembra infatti congruente con il tono degli *exempla* dell'intera sezione e con la finalità che l'autore si propone all'esordio, quella di far riflettere i lettori intorno agli *ancipites iudiciorum motus*²³.

A partire da questi dati, tra loro non perfettamente omogenei, i moderni hanno tentato di ricostruire da un punto di vista giuridico la vicenda. Le letture che ne sono derivate vengono a delineare un panorama abbastanza variegato, all'interno del quale mi paiono ravvisabili tre indirizzi principali. Nel primo vanno fatti rientrare coloro che, sulla scia di Valerio Massimo e Svetonio, peraltro non apertamente smentiti dalle *Periochae* e da Gellio, postulano nei confronti di Claudio l'instaurazione di un'azione giudiziaria, su iniziativa degli edili, per l'imposizione di una pena pecuniaria; e, sulla base dell'accenno svetoniano al *crimen maiestatis*, pur giudicato dai più un anacronismo, tendono ad individuare nell'illecito contestatole un reato di tipo politico, di controversa configurazione²⁴. A questa linea d'opinione, a quanto mi risulta maggioritaria, si contrappone in primo luogo chi, come De Ruggiero, sulla base di più generali teorie intorno alle competenze edilizie in materia criminale, avanza qualche perplessità sulla natura dell'imputazione e, soprattutto, sulla sua qualificazione come crimine politico. Ritenendo che i poteri giudiziari degli edili fossero limitati ai reati comuni e sostanzialmente corrispondenti ai compiti amministrativi loro devoluti, lo studioso preferisce infatti pensare che

Fundulo e Gracco abbiano agito nell'occasione semplicemente per ripristinare l'ordine pubblico, turbato dalle offensive parole di Claudia, in virtù della *cura urbis* e delle mansioni di polizia loro spettanti²⁵.

Più complessa la posizione di Suolahti, che in rapporto all'episodio del 246 discute tanto della natura dell'addebito quanto del tipo di intervento punitivo intrapreso. Anzitutto, a partire dalla constatazione che «those of senatorial rank had great freedom of speech», egli fatica a concedere che una *laesio verbis* quale quella ascritta a Claudia potesse a quei tempi essere recepita e punita come illecito e inclina a supporre almeno «an altercation which might have been maliciously interpreted as resistance to the authority of the aediles»²⁶. «The fines», cioè, sarebbero state contemporaneamente fondate, a suo avviso, «on a breach of public order and on morally unsuitable conduct»²⁷. L'ammenda peraltro non sarebbe stata comminata dall'assemblea popolare svolgente funzioni giudiziarie, ma applicata direttamente dagli edili sulla base del potere di *coercitio* di cui erano titolari: così almeno egli ritiene di dover ricavare dal fatto che Gellio, dipendente dall'opera di un giurista come Capitone, usasse l'espressione *multam dicere* senza alcuna allusione ad un ruolo svolto dai comizi²⁸.

A fronte di valutazioni tanto contrastanti, mi pare opportuno notare in primo luogo che l'idea che Claudia sia stata sottoposta a giudizio dinanzi al popolo e che nella persecuzione abbiano avuto un qualche peso le parole da lei pronunciate offre la ricostruzione più aderente alle fonti. Sebbene infatti di processo parlino espressamente solo Valerio Massimo e Svetonio, di contro a quanto sostiene Suolahti il *multam dicere* delle *Periochae* e di Gellio non vi si pone necessariamente in contraddizione: non è raro che le fonti mettano l'accento sull'azione magistratuale, nei vari momenti in cui si esplica compreso quello dell'irrogazione della pena, anche quando fanno riferimento ad un *iudicium populi*²⁹. Anzi, proprio il testo gelliano, cui come si è detto Suolahti attribuisce valore probante a sostegno della propria tesi, potrebbe invece suffragare l'ipotesi processuale, ove si ammetta che il libro *De iudiciis publicis* di Capitone da cui attinge concernesse appunto, come sembra suggerire il titolo, casi di giurisdizione criminale³⁰. Allo stesso modo, pur con accenti variamente ispirati, tutti i passi fanno emergere in primo piano una relazione più o meno diretta fra persecuzione e *verba* e indicano questi come causa esclusiva della

punizione della donna; e tale insistenza, unita all'assenza di motivazioni alternative, induce a credere che per le fonti essi costituissero altresì l'accusa formale³¹.

Naturalmente, il grado di attendibilità di resoconti cronologicamente lontani dai fatti narrati e condizionati da sensibilità e fini personali è destinato a rimanere *sub iudice*; e purtuttavia la convergenza su questi due punti, in testi che presentano varianti tali da far escludere la dipendenza da un'unica fonte³², invita se non altro a verificare se davvero si tratti di dati assolutamente inaccettabili sotto il profilo storico e giuridico.

La pretesa difficoltà ad ammettere la punibilità di semplici *verba*, apparentemente legittimata da numerose testimonianze allusive ad una diffusa tolleranza nei confronti della critica verbale³³, non tiene conto di quanto tale libertà di parola fosse subordinata a Roma a prerogative precise. Essa, com'ebbe a dire Momigliano, appartiene infatti «tanto alla sfera della *libertas* quanto a quella dell'*auctoritas*»³⁴. E perciò, mentre le frasi offensive e altezzose verso la plebe pronunciate da personalità come P. Cornelio Scipione Nasica o P. Cornelio Scipione Emiliano, rispettivamente in occasione delle discussioni per l'acquisto di grano in un momento di *caritas annonae* e in risposta ai tumulti seguiti alla morte di Ti. Gracco, non suscitano riprovazione perché la *maior auctoritas* di chi parla ne garantisce l'equità³⁵, in altre circostanze la reazione è severa. Purtroppo, le testimonianze al riguardo sono assai scarse e frammentarie e si riducono alla notissima seppur controversa vicenda del poeta Nevio, autore di *assidua maledicentia* e *probra dicta* ai danni di *primores civitatis*³⁶, alla punizione ad opera del censore Catone, durante le operazioni di *ius iurandum de uxoribus*, della battuta di spirito di un tale L. Nasica³⁷, ad alcuni casi di diffamazione *in quemvis* operata dalla scena risalenti al II secolo e perseguiti per via privata³⁸ e infine a più numerosi episodi 'politici', in cui sono oggetto di *coercitio* o persecuzione comiziale *dicta* di magistrati o senatori rivolti contro altri magistrati per ostacolare l'approvazione di provvedimenti legislativi o prospettare soluzioni alternative a quelle della maggioranza dirigente³⁹. Da tale casistica risulta evidente che, pur riconoscendosi talora potenzialità offensiva a determinati *dicta*, non si addivenne a formulare in questo campo una disciplina rigorosa, univocamente e puntualmente definita nella previsione degli atti illeciti e degli strumenti repressivi da adottare:

l'elevazione a illecito di un'esternazione e la conseguente punizione, affidata a mezzi discrezionali e arbitrari, dipendevano da situazioni contingenti e momentanei rapporti di forza, di cui sembrano aver fatto le spese soprattutto soggetti deboli, persone di rango inferiore o non schierate nella fazione vincente.

Se queste sono le coordinate lungo cui si muove l'occasionale persecuzione a Roma delle forme di *laesio verbis*, è lecito rintracciare nel caso di Claudia i presupposti affinché in quel momento, per quel motivo e a carico di quella persona si adottasse un provvedimento punitivo? In effetti, dati il contenuto della frase, la fisionomia del soggetto che parla, il contesto generale, sembrano esservi seri indizi per una risposta affermativa. E quando si considerino i meccanismi che presiedono il ricorso alla giustizia criminale, pare altrettanto ragionevole ipotizzare che tale intervento si sia esplicato in ambito processuale. All'interno di un sistema in cui, in mancanza di figure criminali prefissate, l'apprezzamento della portata lesiva di un atto avveniva volta per volta ad opera del magistrato e del popolo, la criminalizzazione di un comportamento era infatti preordinata a due condizioni: all'iniziativa di un magistrato, il quale, non vincolato ad alcun obbligo a procedere, per ragioni ideologiche, di opportunità politica e di diritto vi ravvisava gli estremi di una pericolosità sociale; e alla sua capacità di coagulare intorno a sé un movimento d'opinione sicché la sua valutazione fosse poi accolta e condivisa dall'assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere⁴⁰. Che entrambe queste condizioni si siano verificate nel 246 mi pare alquanto probabile.

Anzitutto, il contenuto dell'esternazione claudiana era oggettivamente riprovevole. Auspicare una sconfitta mentre lo stato si trovava a fronteggiare un difficile conflitto come quello cartaginese doveva essere sentito come un fatto gravissimo, reso ancor più serio dalla fiducia nella valenza magica della parola, che portava a ritenere che il pensiero, solo perché espresso a voce, si traducesse automaticamente in realtà⁴¹. Che si provvedesse a una punizione è dunque tutt'altro che incredibile, e lo diviene ancor più tenuto conto che negli stessi anni l'*argentarius* L. Fulvio era stato incarcerato *ex auctoritate senatus* per aver guardato il foro dall'alto della sua dimora con una corona di rose in testa, atto interpretato come manifestazione di gioia per le difficili condizioni militari⁴². Più problematico rimane invece definire se e in che misura nella percezione dell'illiceità di oltraggi di questo tipo o-

perasse anche l'idea di una grandezza di Roma e del suo popolo, ipotesi adombrata dalla notizia svetoniana secondo cui la colpa di Claudia sarebbe stata percepita come un attentato alla *maiestas p.R.*⁴³. In effetti, benché non sia suscettibile di dubbio che nel riferirsi al *crimen maiestatis* Svetonio incorra in un anacronismo, dal momento che detto reato si configura giuridicamente come tale solo in epoca più tarda⁴⁴, è anche vero che, in un'epoca in cui andava passando da comunità egemone dell'area centroitalica a potenza in grado di reggere il confronto con Cartagine, Roma veniva senz'altro elaborando una coscienza di sé e della propria missione⁴⁵ e dunque istanze di questo genere, magari lo stesso concetto di *maiestas*, non sono da escludere. Purtroppo però, in assenza di più solidi riscontri, la tesi non può che rimanere a livello di congettura.

Bisogna poi considerare che l'intervento di Claudia richiama alla memoria, direttamente per ciò che aveva detto e indirettamente per le stesse ascendenze familiari della sua artefice, un momento assai critico della storia militare di Roma, foriero anche di scontri interni. Ancorché le fonti non concordino sull'entità delle perdite, quella di Drepana era stata infatti una sconfitta di notevoli proporzioni⁴⁶, che era costata al Pulcro, suo discusso protagonista, gravi conseguenze. Accusato di incapacità, vigliaccheria o irrisione degli auspici, egli era stato prima costretto a nominare al proprio posto un dittatore e successivamente processato. L'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti dai tribuni C. Fundanio Fundulo e L. Giunio Pullo era stata fonte di ulteriori dissidi, perché il procedimento per *perduellio* intentato dinanzi alle centurie, interrotto a causa di una *tempestas*, non era potuto proseguire per l'intercessione di altri tribuni; ciononostante, *actione mutata*, Fundulo e il collega erano ugualmente riusciti a sottoporre Pulcro al voto delle tribù e ad infliggergli una pesante ammenda⁴⁷. Con tale campagna d'attacco, che non ha molti paralleli nella storia di Roma⁴⁸, Fundulo e Pullo si facevano portavoce, fors'anche strumentalizzandola demagogicamente, di una concreta ostilità popolare nei confronti del generale sconfitto. La loro iniziativa però si muoveva anche nella logica dello scontro per il potere ed era altresì il tentativo, determinato da ragioni di fazione o da più profonde divergenze ideologiche, non disgiunte da convenienze personali⁴⁹, di eliminare un avversario pericoloso. E' evidente che tale vicenda, nella complessità delle sue componenti, costituisce un antecedente signifi-

cativo in cui quella di Claudia – presentata dalle fonti come un'esternazione che esprimeva rimpianto per il Pulcro, pronunciata dalla sorella di lui e perseguita da quel Fundulo che ne era stato uno degli accusatori – trova senso e giustificazione. Fossero ancora vivi o meno, dopo la morte del Pulcro, il dolore e l'ostilità verso di lui, vi era una *pars* pronta a rinfocolarli ove se ne fosse presentata l'occasione. E anche senza voler ravvisare nella frase di Claudia, come fa invece Bauman, un vero e proprio «statement» politico, una deliberata presa di posizione a favore della linea politica del fratello e una condanna delle forze che ne avevano provocato la rovina⁵⁰, la sua uscita offriva comunque il fianco a una reazione da parte del gruppo antagonista, che veniva così a rivendicare l'opportunità e la legittimità della propria azione precedente.

Se ragioni oggettive, contesto generale e dinamica delle forze politiche in campo avvalorano l'attendibilità della notizia di un processo contro Claudia, un argomento in più deriva dalla considerazione dello statuto di chi parla: non un uomo politico dotato di *maior auctoritas*, le cui frasi, anche sprezzanti, potevano essere giustificate dalla superiore capacità di riconoscere e perseguire il bene comune, bensì una donna. E alla donna, com'è noto, per tradizione consolidata si addiceva un modello di vita improntato al silenzio⁵¹. Ove poi si allarghi lo sguardo ad un contesto più ampio, si ha la sensazione di poter scorgere proprio in quegli anni una situazione favorevole a che tale modello, caricandosi di nuove valenze, divenisse d'attualità tanto da trovare applicazione anche sul piano giuridico. Non sfugge infatti che, fosse dettato da leggerezza, superbia o mire 'politiche', il comportamento di Claudia rivela una certa sicurezza di sé e disinvoltura di modi, in cui si intravedono i segni di un'evoluzione di costumi e mentalità – beninteso per le donne di un determinato ceto –, probabilmente fomentata da un'accresciuta potenzialità economica: Claudia del resto doveva godere di un patrimonio personale di una certa entità, se, come fa presupporre la locuzione *multa ei dicta est*⁵², l'ammenda le fu direttamente irrogata, e il suo non doveva essere un caso isolato. Certo non è lecito anticipare a questo periodo quei fenomeni di emancipazione che caratterizzarono l'età annibalica e postannibalica, ma se davvero, come sembra, un processo di cambiamento capace di toccare anche la condizione femminile, diverso ma non meno importante di quello che si realizzerà successivamente, è in qualche misura ricono-

scibile già adesso⁵³, forse fu proprio questo a suggerire a una certa parte politica, magari quella più restia ai cambiamenti in atto, la necessità, presentandosene l'occasione e in aggiunta ad altre ragioni d'intervento, di ribadire anche un più tradizionale modello di condotta femminile.

Questioni ideologiche, elementi di attualità politica, lotte per il potere, riflessioni sul comportamento femminile, tutto ciò, quale che sia il peso specifico delle singole istanze, svolge un ruolo nell'episodio della nostra Claudia, figlia di Ap. Claudio Cieco, e delinea intorno ad esso un quadro attendibile in cui collocarlo. Si recupera così, per gli anni centrali del III secolo, un caso capace di offrire spunti nel campo della politica, del diritto e della società.

NOTE

- 1) LIV. *Per.* 19.8-9; VAL. MAX. 8.1*damn.*4; SUET. *Tib.* 2.7; GELL. 10.6. Su P. Claudio Pulcro, in generale, v.: F. MÜNZER, *Claudius* (304), in *RE*, III 2, 1899, coll. 2857-2858; T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York 1951, p. 214.
- 2) J. SUOLAHTI, *Claudia insons. Why was a fine imposed on Claudia Ap. f. in 246 B.C.?*, "Arctos", XI, 1977, pp. 133-151.
- 3) Per un panorama complessivo del problema mi sia consentito rimandare a F. CAVAGGIONI, *Mulier rea. Profilo sociopolitico della repressione criminale avverso donne nella Roma repubblicana*, Venezia 2004 (in corso di stampa).
- 4) LIV. *Per.* 19.8-9: *Claudia, soror P. Claudii, qui contemptis auspiciis male pugnauerat, a ludis revertens cum turba premeretur, dixit: Utinam frater meus viveret; iterum classem duceret. Ob eam causam multa ei dicta est.* Il Pulcro è ricordato anche a 19.2.
- 5) Il termine *multa* può infatti riferirsi in egual misura all'ambito della *coercitio* e a quello della giurisdizione criminale: M. A. DE DOMINICIS, *Coercitio*, in *NNDI*, III, 1959, pp. 423-424.
- 6) GELL. 10.6.1-4: *Non in facta modo, sed in voces etiam petulantiores publice vindicatum est; ita enim debere esse visa est Romanae disciplinae dignitas inviolabilis. Appi namque illius Caeci filia a ludis, quos spectaverat, exiens turba undique confluentis fluctuantisque populi iactata est. Atque inde egressa, cum se male habitam diceret: "quid me nunc factum esset", inquit, "quantoque artius pressiusque conflictata essem, si P. Claudius, frater meus, navali proelio classem navium cum ingenti civium numero non perdidisset? Certe quidem maiore nunc copia populi oppressa intercidissem. Sed utinam", inquit, "reviviscat frater aliamque classem in Siciliam ducat atque istam multitudinem perditum eat, quae me nunc male miseram convexavit!". Ob haec mulieris verba tam improba ac tam incivilia C. Fundanius et Ti. Sempronius, aediles plebei, multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia. Id factum esse dicit Capito Ateius in commentario 'De iudiciis publicis' bello Poenico primo Fabio Licin[i]o [et] Otacilio Crasso consulibus.*
- 7) Rimane problematico definire la natura della dipendenza di Gellio da Capitone, espressamente ammessa a 10.6.4 solo per il dato cronologico, perché l'opera del giurista di età augustea, e in particolare il libro *De iudiciis publicis*, è ricostruibile solo attraverso pochissimi frammenti e non consente sicuri raffronti. L'utilizzo delle fonti in Gellio non segue inoltre un modulo costante, citando egli ora a memoria, ora testualmente, ora di seconda mano ora contaminando con altre fonti.

- 8) Sull'argomento v.: R. MARACHE, *Aulu-Gelle. Les Nuits Attiques. Tome I, livres I-IV*, Paris 1967, pp. XXXVI-XLI; F. CAVAZZA, *Aulo Gellio. Le Notti Attiche. Libri I-III*, Bologna 1985, pp. 36-39; L. A. HOLFORD-STREVEENS, *Aulus Gellius*, London 1988, pp. 54-58; e, specificamente in rapporto a Capitone, L. STREZLECKI, *C. Atei Capitonis fragmenta*, Lipsiae 1967, pp. XXI-XXVI.
- 8) Ti. Sempronio Gracco fu edile plebeo nel 246 e console nel 238, anno in cui condusse campagne militari in Sardegna e in Liguria: F. MÜNZER, *Sempronius* (50), in *RE*, II A 2, 1923, coll. 1400-1401; BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., pp. 216-217; 221. C. Fundanio Fundulo fu invece tribuno della plebe nel 248, quando tra l'altro fu uno degli accusatori del Pulcro fratello di Claudia, edile nel 246 e successivamente console nel 243: F. MÜNZER, *Fundanius* (5), in *RE*, VII 1, 1910, coll. 292-293; BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., pp. 215-217.
- 9) Si noti per inciso che anche in GELL. 4.20.1-6 si fa cenno alla (*castigatissima*) *disciplina* in riferimento alla necessità di punire parole intempestive (cfr. nt. 37). Esempio di *petulantia*, da intendersi nel senso di "immodestia, improbitas illa qua alios per contumeliam petimus et generatim effrenatio immodica ad quodlibet vitium" (*LTL*, s.v. *petulantia*, p. 697), sono invece definiti i *dicta* di Nevio rivolti dal poeta ad alcuni *primores civitatis* in GELL. 3.3.15 (cfr. nt. 36).
- 10) SUET. *Tib.* 2.7: ... *quae novo more iudicium maiestatis apud populum mulier subiit, quod, in conferta multitudine aegre procedente carpento, palam optaverat, "ut frater suus Pulcher revivisceret atque iterum classem amitteret quo minor turba Romae foret"*.
- 11) SUET. *Tib.* 1-2 spec. 2.1-9. La presentazione degli ascendenti rappresenta un elemento costante delle biografie svetoniane ed è funzionale a rivelare sin dall'esordio quelli che saranno vizi e virtù del soggetto ritratto: v. al riguardo J. GASCOU, *Suétone historien*, Roma 1984, pp. 691-693 e, per Tiberio, P. RAMONDETTI, *Tiberio nella biografia di Svetonio*, Napoli 2000, pp. 25-32.
- 12) V. in particolare SUET. *Tib.* 2.8: ... *Praeterea notatissimum est Claudios omnis ... optimates adsertoresque unicos dignitatis ac potentiae patri-ciorum semper fuisse et adversus plebem adeo violentos et contumaces* ... I casi di Ap. Claudio, del Russo e del Pulcro sono riportati in SUET. *Tib.* 2.4-6.
- 13) SUET. *Tib.* 2.7. Le fonti che ne riportano, con diverse varianti, il *casus* sono alquanto numerose; per un quadro completo dei testi v. J. SCHEID, *Claudia la vestale*, in AA.VV., *Roma al femminile*, a cura di A. FRASCHETTI, Roma - Bari 1994, pp. 3-19. La frase tra virgolette è da J.

- GAGÉ, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Bruxelles 1963, p. 148.
- 14) La struttura parallela e antitetica delle due figure è dettagliatamente analizzata da RAMONDETTI, *Tiberio*, cit., pp. 29-30 e nt. 60.
- 15) VAL. MAX. 8.1*damn.* 4: *Adiciatur his Claudia, quam insontem crimine, quo accusabatur, votum impium subvertit, quia, cum a ludis domum rediens turba elideretur, optaverat ut frater suus, maritimarum virium nostrarum praecipua iactura, revivisceret saepiusque consul factus infelici ductu nimis magnam urbis frequentiam minueret.*
- 16) VAL. MAX. 8.1.
- 17) VAL. MAX. 8.1*damn.*1.
- 18) VAL. MAX. 8.1*damn.*1.
- 19) TAC. *Ann.*1.72.2. Cfr. TAC. *Ann.* 4.34-35, in cui è il caso dello storico Cremuzio Cordo, che accusato per aver elogiato nei suoi scritti Bruto e Cassio esordisce dicendo: *Verba mea, patres conscripti, arguuntur: a deo factorum innocens sum.*
- 20) SUOLAHTI, *Claudia insons*, cit., p. 142. L'ipotesi, oltre alle consonanze linguistiche tra i due testi, si basa altresì sull'accostamento dell'*exemplum* di Claudia (VAL. MAX. 8.1*damn.*4) ai casi di C. Apuleio Deciano e Sex. Tizio (8.1*damn.*2-3), tribuni della plebe attivi nei primissimi anni del I secolo a.C., seguaci di L. Apuleio Saturnino e condannati rispettivamente per averne deplorato la scomparsa e per possederne un'immagine, fatti che forse valsero loro, ma la questione è controversa, un'accusa di lesa maestà (per una discussione F. CAVAGGIONI, *Su alcune figure minori di populares all'alba del I sec. a.C.*, "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXII sez. I, 2003, pp. 125-138).
- 21) VAL. MAX. 6.2.
- 22) SUOLAHTI, *Claudia insons*, cit., pp. 143-151.
- 23) VAL. MAX. 8.1 e 8.1*abs.* 1-13.
- 24) Per un quadro delle posizioni v. L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova 1989, p. 123 nt. 154. Solo R. A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967, p. 28; ID., *Criminal Prosecutions by the Aediles*, "Latomus", XXXIII, 1974, p. 252; ID., *Women and Politics in Ancient Rome*, London - New York 1992, p. 20 sostiene che si sia trattato di *maiestas minuta*.
- 25) E. DE RUGGIERO, *Aedilis*, in *DE*, I, 1886, p. 229 e ID., *Aedilitas*, in *Enc. Giur. Ital.*, I 2, 1912, p. 400, con cui concorda B. SANTALUCIA, *Edili e processi popolari* (1989), ora in ID., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, pp. 73-74 nt. 30. Per una critica equilibrata alla tesi che la giurisdizione penale edilizia trovasse fondamento esclusivo e totalizzan-

- te nelle competenze amministrative degli stessi magistrati v. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., pp. 124 nt. 155, 136-139.
- 26) SUOLAHTI, *Claudia insons*, cit., pp. 142-143.
- 27) SUOLAHTI, *Claudia insons*, cit., pp. 140-141.
- 28) SUOLAHTI, *Claudia insons*, cit., pp. 139-141.
- 29) Cfr. per qualche esempio CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., cap. 3.2 § a.
- 30) Così O. F. ROBINSON, *Women and the Criminal Law*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di R. Moschella*, a cura di B. CARPINO, Perugia 1985, p. 533. Bisogna invero rilevare che il *De iudiciis publicis* di Capitone, prima trattazione organica di un tema destinato a giungere a maturità solo alla metà del II secolo d.C., era probabilmente un'opera più antiquaria che giuridica (R.A. BAUMAN, *I libri de iudiciis publicis*, "Index", V, 1974-1975, pp. 39-48); non credo però se ne possa dedurre una correlazione tanto vaga tra titolo e materia da ammettere che vi fossero compresi anche episodi di coercizione.
- 31) A questa conclusione osta solo una certa lettura di VAL. MAX. 8.1*damn.*4, che però, come si è visto, non rappresenta l'unica interpretazione possibile del testo.
- 32) SUOLAHTI, *Claudia insons*, cit., p. 133.
- 33) Fonti in A. D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano. I. Età repubblicana*, Milano 1979, pp. 149-163, 165-166, 175-178 e CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., cap. 1.4.
- 34) A. MOMIGLIANO, *Pace e libertà nel mondo antico. Lezioni a Cambridge: gennaio 1940, con un'appendice documentaria e 21 lettere a E. Codignola*, a cura di R. DI DONATO, tr. it. di R. Di Donato, Firenze 1996, p. 86; cfr. I. FINLEY, *Censura nell'antichità classica* (1977), tr. it. di F. De Martino, "Belfagor", XXXII, 1977, p. 611; MANFREDINI, *La diffamazione*, cit., p. 158.
- 35) Il primo episodio risale al 138 ed è riferito da VAL. MAX. 3.7.3, secondo il quale Nasica avrebbe zittito il popolino con le parole *Tacete quae-so Quirites, plus ego quam vos quid rei publicae expediat intellego*. Il secondo trova eco in CIC. *De orat.* 2.106; *Mil.* 8; *Leg.* 3.35; *LIV. Per.* 59.11; *VELL.* 2.4.4; VAL. MAX. 6.2.3; *PLUT. Apophth. Scip. M.* 22 (210 F); *Vir. ill.* 58.8: di fronte al rumoreggiare della folla sobillata dal tribuno Cn. Carbone, adirata dal fatto che egli avesse asserito che Ti. Gracco era stato ucciso *iure*, Scipione avrebbe apostrofato il popolo dicendo *Taceant ... quibus Italia noverca est ... Non efficietis ... ut solutos verear quos alligatos adduxi* (così nella redazione di VAL. MAX. 6.2.3).
- 36) GELL. 3.3.15. Una revisione completa della tradizione relativa a Nevio, che com'è noto presenta alquanto lati oscuri sia per ciò che concerne natura e obiettivi dell'attacco, sia per la tipologia dell'accusa e il procedi-

mento adottato ai danni del poeta e più in generale per la collocazione temporale degli avvenimenti, è ora in B. SANTALUCIA, *La carcerazione di Nevio*, in AA.VV., *Carcer. Prison et privation de liberté dans l'Antiquité classique. Actes du colloque de Strasbourg (5 et 6 décembre 1997)*, Paris 1999, pp. 27-39.

- 37) CIC. *De orat.* 2.260; GELL. 4.20.1-6. Alla domanda di rito “*Ut tu ex animi tui sententia uxorem habes?*”, il personaggio avrebbe risposto “*Habeo equidem uxorem sed non hercle ex animi mei sententia*”, impiegando la formula *ex animi mei sententia* in senso diverso da quello originario, e cioè non “secondo coscienza, in fede mia”, ma “secondo il mio desiderio, con mia soddisfazione” (F. CAVAZZA, *Aulo Gellio. Le Notti Attiche. Libri IV-V*, Bologna 1987, rist. 1991, pp. 179-180 nt. 3). Perciò, secondo GELL. 4.20.6, sarebbe stato relegato *in aerarios*, ossia iscritto in una lista speciale di cittadini soggetti a tributo pecuniario proporzionalmente maggiore a quello degli altri cittadini, e avrebbe ricevuto una nota di biasimo.
- 38) Si ricordi il caso del poeta Accio, il quale, indicativamente fra il 140 e l’89 (cronologia proposta da MANFREDINI, *La diffamazione*, cit., p. 76), *iniuriarum agit* contro un mimo reo di averlo insultato *nominatim in scaena* e ne ottiene la condanna da parte del *iudex* P. Mucio Scevola (*Ad Herenn.* 1.14.24; 2.13.19). A sua volta Lucilio, tra il 106 e il 103 (o per altri prima del 115: MANFREDINI, *La diffamazione*, cit., p. 76), intraprende un’azione di *iniuria* per il medesimo motivo ai danni di un poeta di fronte al giudice C. Celio, ma questa volta l’imputato viene assolto (*Ad Herenn.* 2.13.19).
- 39) Così ad esempio nel V secolo, durante le lotte fra patrizi e plebei, il patrizio Cesone Quinzio, che aveva ostacolato con *dicta* e con *facta* l’approvazione della *rogatio Terentilia*, viene tratto in giudizio davanti al popolo dal tribuno A. Virginio (LIV. 3.11-13). Nel 385, al tempo della *seditio Manliana*, il dittatore A. Cornelio Cosso fa gettare *in vincla* M. Manlio Capitolino, reo di aver fomentato la plebe con discorsi sovversivi (LIV. 6.14-17.6). Altrettanto noto è l’arresto, in vista di un successivo processo, da parte di Ti. Gracco, di T. Annio Lusco, che aveva criticato in senato il tribuno a proposito della deposizione di Ottavio (LIV. *Per.* 58.5-6; PLUT. *Ti. Gr.* 14; FEST. p. 416 Lindsay). Nei convulsi momenti del tribunato di M. Livio Druso, nel 91, il console L. Marcio Filippo tenta di *interfari* ossia di interrompere a parole il tribuno durante una *contio* e quest’ultimo lo fa prendere per il collo e gettare in prigione (VAL. MAX. 9.5.2); lo stesso Filippo minaccia la *pignoris capio* nei confronti di L. Licinio Crasso, che in senato lo aveva pesantemente attaccato (CIC. *De orat.* 3.1-5).

- 40) Cfr. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito della sacertà)*, "BIDR", LXXXIX, 1986, pp. 327-377. La matrice casistica e flessibile, affidata all'esemplarità del caso, è del resto connotativa dell'intero ordinamento romano, e non solo della sfera criminale, come messo in luce da P. CERAMI, *Potere e ordinamento nelle strutture costituzionali di Roma*, Torino 1987².
- 41) A. RONCONI, *Malum carmen e malus poeta*, in AA.VV., *Syntelesia Arangio-Ruiz*, a cura di A. GUARINO-L. LABRUNA, Napoli 1964, pp. 145-161; L. RICOTTILLI, *La scelta del silenzio. Menandro e l'aposiopesi*, Bologna 1984, pp. 27-32.
- 42) Così legge l'episodio, riferito da PLIN. NH 21.8, B. SANTALUCIA, Rec. a: C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, "Index", XXVIII, 2000, p. 429.
- 43) SUET. Tib. 2.7.
- 44) La prima attestazione sicura è rappresentata dalla *lex Apuleia de maiestate*, promulgata dal tribuno L. Apuleio Saturnino nel 103 o nel 100, per la quale v. F. CAVAGGIONI, *L. Apuleio Saturnino tribunus plebis seditiosus*, Venezia 1998, pp. 56-67 (con letteratura). L'anticipazione nel testo svetoniano di una figura criminosa tipizzata solo successivamente appare del resto facilmente spiegabile alla luce della rilevanza acquisita dal reato di lesa maestà in età imperiale e soprattutto al tempo di quel Tiberio cui è dedicata la biografia.
- 45) Si noti al riguardo che gli stessi studi sulla *maiestas*, pur riconoscendo che la nozione non è attestata prima del II secolo, quando compare in alcuni trattati (v. LIV. 38.11.2-9), ammettono un processo di elaborazione anteriore: per tutti, J. GAUDEMET, *Maiestas populi Romani*, in AA.VV., *Syntelesia Arangio-Ruiz*, a cura di A. GUARINO-L. LABRUNA, Napoli 1964, p. 704.
- 46) POLYB. 1.51.12 parla di novantatre navi catturate, mentre altrove la cifra riportata sale a centoventi o centosettanta (v., rispettivamente, *Schol. Bob.* p. 27 Hildebrandt e DIOD. 24.15; di novanta navi, cui va aggiunto però un numero imprecisato di affondate, parla invece EUTR. 2.26.1).
- 47) Per la questione della nomina del dittatore v.: LIV. Per. 19.2; SUET. Tib. 2.6; per il processo, il resoconto più chiaro e lineare degli avvenimenti è in *Schol. Bob.* p. 27 Hildebrandt (altre fonti in BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 214). Non è chiaro se l'imputazione avesse a che fare esclusivamente con l'inetitudine dimostrata in battaglia o se c'entrasse l'episodio dell'irrisione degli *auspicia*, secondo il quale egli avrebbe fatto gettare in acqua i polli sacri che non mangiavano dicendo «che almeno bevano»: ad esso non fa cenno, perlomeno non in maniera e-

- splicita, Polibio (1.52.2-3, che ricorda solo un processo per multa per aver agito εἰκῇ e ἀλογίστως), mentre vi dedica ampio spazio il resto della tradizione (CIC. *Nat. deor.* 2.7; e, più succintamente, *Div.* 1.29; 2.8; 2.71; VAL. MAX. 4.1.3; SUET. *Tib.* 2.6; FLOR. 1.18.29).
- 48) L'eccezionalità delle misure adottate nei confronti del Pulcro è messa in rilievo da N. ROSENSTEIN, *Imperatores victi. Military Defeat and Aristocratic Competition in the Middle and Late Republic*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1990, pp. 35-41, 77-90.
- 49) Le incertezze intorno alla politica del Pulcro e le scarse notizie attinenti Fundulo non consentono di essere più precisi.
- 50) R.A. BAUMAN, *Women and Politics in Ancient Rome*, cit., p. 20.
- 51) Non mi dilungo intorno al tema dell'esproprio della comunicazione, su cui esiste una letteratura assai nutrita. Basti il rimando ai lavori di E. CANTARELLA, *Tacita Muta. La donna nella città antica*, Roma 1985, pp. 9-18; EAD., *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1996, pp. 47-48; EAD., *La comunicazione femminile in Grecia e a Roma*, in AA.VV., *I signori della memoria e dell'oblio. Figure della comunicazione nella cultura antica*, a cura di M. BETTINI, Firenze 1996, pp. 15-21; C. PETROCELLI, *La stola e il silenzio*, Palermo 1989, pp. 44-57 (e, in un'ottica particolare, i saggi in AA.VV., *Le regioni del silenzio: studi sui disagi della comunicazione*, a cura di M. G. CIANI, Padova 1983).
- 52) LIV. *Per.* 19.9; cfr. GELL. 10.6.3.
- 53) Una rivalutazione in questo senso della complessità del periodo in oggetto, «per tanti aspetti epocale nella storia di Roma», già oggetto di numerosi studi, è in E. GABBA, *Allora i Romani conobbero per la prima volta la ricchezza* (1988), ora in ID., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano 1988, pp. 19-20 e *passim*.